

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1956  
(89<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Elevazione a lire un miliardo del Fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli » (1381) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pay	1630, 1631
BRACCESI, <i>relatore</i> . . . . .		1630
DE LUCA LUCA . . . . .		1631
TRABUCCHI . . . . .		1631

« Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani » (1385) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1627, 1629
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1629
RODA . . . . .	1628, 1629
TRABUCCHI, <i>relatore</i> . . . . .	1628

« Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954 » (1386) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1629, 1630
TOMÈ, <i>relatore</i> . . . . .	1630

« Agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese agricole gravemente danneggiate da avversità atmosferiche, verificatesi nell'annata agraria 1954-55 » (1402) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1631, 1637, 1638, 1642, 1643, 1644, 1645
BRACCESI . . . . .	1637
CENINI . . . . .	1644
DE LUCA Angelo . . . . .	1635
DE LUCA Luca . . . . .	1635
FORTUNATI	1632, 1636, 1638, 1641, 1642, 1643, 1644
GAVA . . . . .	1642, 1644
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1643
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1636, 1639, 1641, 1643, 1644
RODA . . . . .	1634, 1638
TRABUCCHI, <i>relatore</i> . . . . .	1631, 1633, 1638, 1644

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Gava, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani » (1385) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in-

tegrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. I colleghi ricorderanno che quando si è approvata la legge sulla piccola proprietà contadina, è stata rilevata la necessità di far corrispondere quel provvedimento all'altro contenente provvidenze a favore di territori montani (legge n. 991, 25 luglio 1952) per la esenzione fiscale degli atti destinati all'arrotondamento e accorpamento di beni esistenti appunto in zone di montagna. Tale legge infatti stabiliva che l'accertamento della rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento e dell'accorpamento dovesse essere effettuato dalla Commissione che allora era competente ad attestare la rispondenza di atti per la formazione della piccola proprietà contadina, con l'aggiunta dell'Ispettore compartimentale delle foreste.

Con l'approvazione della legge 13 gennaio 1955, n. 21, su richiesta proprio di questa Commissione, fu stabilito che la rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento e dell'accorpamento dovesse essere accertata soltanto in base ad un certificato dell'Ispettore compartimentale delle foreste.

Nella relazione di questo disegno di legge è detto che nel breve periodo di tempo necessario alla registrazione, l'Ispettore compartimentale delle foreste non riesce a rilasciare tempestivamente i certificati: si propone quindi di far svolgere l'azione in due tempi, nel senso che basti, per non pagare l'imposta, la presentazione di un certificato in base al quale risulti che sono in corso gli accertamenti e che si possa poi produrre, entro un anno, il certificato relativo all'accertamento avvenuto. Qualora il certificato non venisse prodotto tempestivamente, l'Amministrazione finanziaria avrebbe il diritto di recuperare le somme non pagate.

Che questo disegno di legge faccia onore al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si è concertato con il Ministero delle finanze, mi sembra dubbio perchè, una volta detto che l'Ispettore ripartimentale delle foreste autorizzato a rilasciare un attestato, si

dovrebbe ritenere, che entro il termine regolare un accertamento di questo genere possa esser fatto. Purtroppo il fatto che il Ministero dell'agricoltura sia d'accordo con il Ministero delle finanze su questo disegno di legge, vuol dire che il Ministero dell'agricoltura riconosce che i propri uffici non sono in condizione di poter rilasciare tempestivamente i certificati necessari. Poichè dobbiamo prendere atto di questa situazione, è evidente che dobbiamo anche approvare questo disegno di legge, in quanto il contribuente non può essere messo in condizioni di dover pagare una tassa che non deve pagare perchè gli uffici impiegano troppo tempo a fare gli accertamenti necessari.

Ci auguriamo però che questo disegno di legge abbia scarsa applicazione e che il Ministero dell'agricoltura metta in condizioni i suoi uffici di poter rilasciare tempestivamente tali certificati che sarebbe bene fossero prodotti nel momento in cui si registra l'atto. L'unico inconveniente derivante dall'approvazione di questa legge è che, sapendo che c'è un termine di un anno, il contribuente chiedi il certificato all'ultimo momento, cioè lasci trascorrere l'anno senza produrlo e soltanto quando l'Amministrazione faccia richiesta del pagamento dell'imposta egli la paghi, pur avendo in questo frattempo ottenuto di godere gli interessi passivi della somma che avrebbe dovuto pagare. Dal momento però che si tratta di territori montani per cui è da presumersi che questi atti non saranno moltissimi, penso che il disegno di legge possa essere tranquillamente approvato.

RODA. La nostra parte approva il disegno di legge che stiamo esaminando in quanto è originato dalla impossibilità per taluni uffici di rilasciare in tempo utile certificati che permettono di usufruire di agevolazioni fiscali.

Circa l'eventualità che l'anno di termine trascorra infruttuosamente nel senso che colui il quale deve esibire il certificato non lo faccia, mi permetto di suggerire una cosa semplicissima: il Ministero dovrebbe dare disposizioni, attraverso una circolare, agli Uffici del registro delle zone montane perchè, qualche mese prima, ricordino ai contribuenti la scadenza dei termini delle agevolazioni tributarie. Si

fanno delle circolari per cose molto meno importanti; perchè non si dovrebbero fare per questo motivo, tanto più che gli Uffici del registro delle zone montane non sono evidentemente oberati di lavoro come quelli delle grandi città?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette completamente all'analitica relazione del senatore Trabucchi. Ripeto che il disegno di legge ha lo scopo di favorire il pagamento delle imposte in base ad un certificato il quale è da pensare che sia rilasciato in quanto ci siano presumibilmente gli elementi per il rilascio del certificato definitivo.

Per quanto riguarda la raccomandazione fatta dal senatore Roda, io debbo esprimere tutte le mie riserve in quanto nella prassi dei nostri uffici finanziari noi stabiliremmo l'obbligo, da parte degli uffici stessi, di richiamare i contribuenti all'osservanza dei termini in scadenza, termini dati nell'interesse del contribuente stesso e che questi deve conoscere.

RODA. Ma è un contribuente *sui generis*; non è il contribuente della grande città, è il piccolo contadino di montagna.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che introdurre presso gli Uffici del registro, sia pure in zone particolarmente depresse, l'obbligo di ricordare ai contribuenti un termine a loro favore, significhi instaurare una prassi non confacente agli interessi dell'Amministrazione. Peraltro, dato che si tratta di una raccomandazione, non ho difficoltà a dire al senatore Roda che farò studiare il problema.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

In luogo del certificato richiesto ai sensi dell'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificato dalla legge 13 gennaio 1955,

n. 21, può essere prodotta una attestazione provvisoria dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato medesimo.

In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, salvo ad essere revocate qualora, entro un anno da tale formalità, non venga presentato all'Ufficio del registro il certificato attestante la rispondenza dell'atto agli scopi voluti dalla legge.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli atti che, prima della entrata in vigore della presente legge, sono stati ammessi ai benefici in base ad attestati provvisori dell'Ispettorato agrario provinciale.

Non è ammessa, tuttavia, per tali ipotesi, la restituzione delle imposte già perceute.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954** » (1386) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1º gennaio 1954 e per l'anno 1954, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

TOMÈ, *relatore*. Con il decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, si stabilì di corrispondere agli invalidi di prima categoria una indennità mensile di contingenza variabile in rapporto all'andamento del costo dell'alimentazione. Tale costo va determinato in relazione a Comune tipo e per le variazioni è disposto che il punto di riferimento debba essere l'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947. Dal 1947 ad oggi vi sono state successive variazioni in più e in meno, ma, mentre si acquisirono come base d'erogazione le variazioni in più, si rinunziò ad applicare quelle in meno. L'ultima variazione apportata è quella prevista dalla legge n. 392, valevole per il 1953; si applicò l'indice 182,1 che considerava una variazione in aumento, non tenendo conto di una variazione in diminuzione applicata per detto anno.

Si tratta ora di determinare legislativamente l'indice per il 1954. Con il disegno di legge si propone di mantenere invariato l'indice adottato nel 1953. Praticamente si conferma l'indice già rilevato nel trimestre ottobre-dicembre 1947 che è il più favorevole nella serie degli anni dal 1946 ad oggi.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati; ne propongo l'approvazione anche da parte della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Elevazione a lire un miliardo del Fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli » (1381).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Elevazione a lire un miliardo del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il Fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 700 milioni con legge 10 marzo 1955, n. 109, viene ulteriormente elevato a lire 1 miliardo, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'Azienda bancaria del Banco medesimo.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

BRACCESI, *relatore*. Durante il 1955 la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ho collocato con estrema facilità ben 4 miliardi di obbligazioni, cosa che le ha permesso di soddisfare in buona parte le richieste di mutui pervenute. Globalmente il suddetto Istituto ha oggi in circolazione 15 miliardi di cartelle, ammontare contenuto nel limite di 20 volte il proprio patrimonio così come stabilito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474. Il Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, poichè le richieste di mutui continuano a pervenirgli con crescente interesse, ha deliberato di aumentare il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario di altri 300 milioni in modo da portarlo ad un miliardo; ciò gli permetterebbe di emettere cartelle per altri 6 miliardi e, globalmente, per 20 miliardi. Il Comitato interministeriale del credito e del risparmio ha

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)89<sup>a</sup> SEDUTA (21 marzo 1956)

autorizzato l'aumento in parola perchè il mercato in questo momento non dà preoccupazioni e presenta sempre larghe possibilità di assorbimento. Ritengo che la Commissione non possa far altro che dare il suo parere favorevole.

DE LUCA LUCA. Quando si tratta del Banco di Napoli io faccio sempre delle riserve in quanto sono un meridionale ed i meridionali si sentono un po' tutti vittime della politica creditizia di tale Istituto.

Per quanto riguarda il disegno di legge, noi siamo favorevoli, però non vorremmo che questi investimenti, anzichè al settore agricolo, andassero alla solita Società Elettrica Meridionale. Dico questo non perchè io abbia dei sospetti fondati, ma solo perchè desidererei che ci fosse un maggior controllo sulla destinazione degli investimenti.

PRESIDENTE. Non si tratta di investimenti, si tratta della facoltà di emettere obbligazioni.

TRABUCCHI. Vorrei osservare che non sono d'accordo con l'osservazione del senatore De Luca. Non mi pare giusta, perchè qui si tratta di credito fondiario, retto da leggi particolari, che si riferiscono al credito fondiario e al credito edilizio e che non possono essere estese ad altre forme di credito se non dopo che avremo esteso la portata della ormai famosa legge sul credito per le opere pubbliche.

Sostanzialmente, quindi, il provvedimento sottoposto al nostro esame è di natura limitatissima e rientra nei provvedimenti che sono stati attuati in tutte le regioni per cercare di aumentare le possibilità di un credito che è ancora abbastanza a buon mercato, e per rendere anche facile, attraverso quelle forme di credito fondiario agevolate nel pagamento degli interessi mediante il contributo dello Stato, lo sviluppo agricolo ed economico delle zone ove i singoli Istituti possono operare.

Ritengo quindi che il disegno di legge possa essere approvato con tutta tranquillità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese agricole, gravemente danneggiate da avversità atmosferiche, verificatesi nell'annata agraria 1954-55 » (1402).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese agricole, gravemente danneggiate da avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria 1954-55 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Il disegno di legge rientra nel quadro dei provvedimenti che vengono presentati quando accadono delle sciagure di natura meteorologica, cioè quando, in determinate zone, diminuisce eccessivamente la redditività dei terreni.

L'attuale disegno riguarda le avversità atmosferiche che si sono verificate nell'annata agraria 1954-55. In relazione al concetto di media in base al quale si effettua la tassazione del reddito agricolo, non si propone l'esonerazione dalla tassazione, ma soltanto la rateazione in un maggior numero di rate, cioè esattamente in 24 rate, delle imposte relative al periodo indicato.

Però, per evitare che questo beneficio vada a favore di chi non ne ha diritto, si stabilisce che il beneficio stesso possa essere applicato soltanto per i casi in cui il danno abbia raggiunto una misura superiore al 50 per cento del valore del prodotto lordo vendibile, e soltanto a favore delle categorie di imprese agricole costituite da coltivatori diretti in senso stretto o da imprenditori che non superino con il lavoro della propria famiglia e con quello dei terzi, l'entità del lavoro annuale di 5 salariati fissi. Il provvedimento, pertanto, riguarda esclusivamente le piccole imprese.

Per stabilire quali siano i comuni nei quali si possa applicare questo beneficio, è dato mandato ai Prefetti; e per l'esame delle singole richieste è istituito, in sede provinciale, l'or-

gano competente a disporre l'applicazione della legge in relazione alla natura delle agevolazioni, organo composto sulla base dei rappresentanti provinciali dei dicasteri interessati.

In sostanza, quindi, il provvedimento mi sembra opportuno, non eccedente i limiti della logica e della ragione, e pertanto ritengo che dovrebbe essere approvato. Unico punto sul quale mi permetterei di domandare un chiarimento al rappresentante del Governo, è il riferimento, nell'articolo 1, alle avversità meteoriche « verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1954-55 fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge ». Il disegno di legge, dunque, riguarda tutto il periodo dell'annata agraria 1954-55 ed anche una parte dell'annata agraria 1955-56, e cioè i danni verificatesi in seguito alle recenti nevicate.

Ora, poichè il disegno di legge seguendo il suo *iter*, potrebbe ad esempio, non essere applicabile prima della metà dell'annata agraria 1955-56, non converrebbe stabilire addirittura che il beneficio si potrà concedere a coloro i quali, « per effetto delle avversità meteoriche verificatesi nell'annata agraria 1954-55 e nell'annata agraria 1955-56, abbiano subito o abbiano a subire un danno ecc.? » In tal modo si metterebbe definitivamente a posto la situazione; io non comprendo, infatti, perchè la data finale non debba essere in relazione ad un'annata agraria, ma debba essere soltanto in relazione a quell'avvenimento casuale che è l'entrata in vigore di una legge. Se la Camera dei deputati, per ipotesi, dovesse prendere due mesi di vacanza, i benefici sarebbero prorogati di due mesi; se la Camera dovesse approvare questo disegno di legge con celebrità, i benefici resterebbero limitati. A me sembrerebbe più logico piuttosto, non volendo estendere le provvidenze a tutto il 1955-56, limitarle soltanto all'annata agraria 1954-55.

Non ne faccio una proposta formale; ma vorrei sentire dal rappresentante del Governo le ragioni che hanno ispirato la dizione attuale, e che potrebbero anche convincermi dell'opportunità di un termine finale mobile a seconda della data di entrata in vigore della legge.

FORTUNATI. Io vorrei richiamare l'attenzione del Governo su un fatto che, a mio pa-

rere, è abbastanza strano: io non riesco veramente a capire il significato dell'articolo 2.

Perciò debbo rivolgere all'onorevole Sottosegretario una domanda, che dovrà essere opportunamente vagliata: quale significato ha la determinazione dei comuni e delle provincie ove potrà essere concessa la rateazione? Ciò vuol dire, a mio avviso, che praticamente ci possono essere degli individui i quali, in singoli comuni, hanno riportato dei danni; ma, poichè quei comuni non sono compresi nell'elenco compilato dal Prefetto, essi non avranno diritto ad alcuna agevolazione; e così pure ci possono essere degli imprenditori in provincie non comprese nella determinazione del Ministro, ai quali non potrà essere concesso il beneficio di cui trattasi.

Ciò non ha alcun significato, nè economico nè razionale. O noi ammettiamo che gli organi i quali debbono vagliare le domande siano in grado di vagliarle, ed allora non ha significato alcuna determinazione preventiva; oppure partiamo dal presupposto che gli organi non siano capaci di vagliare le richieste, ed allora, per altre vie, si perviene alla stessa conclusione dell'inutilità di tale determinazione.

Si verificano infatti tre inconvenienti: uno iniziale nella determinazione delle provincie, un secondo nella determinazione dei Comuni ed un terzo nella determinazione dei singoli aventi diritto. Se vogliamo veramente che le agevolazioni siano concesse a tutti gli imprenditori che si trovano in determinate situazioni, posso capire che si creino degli organismi i quali dovranno vagliare le singole situazioni per dare garanzia che esse rientrino nei casi previsti dalla legge; ma una determinazione di provincie e di comuni non serve assolutamente a niente.

Inoltre, a mio parere, queste continue forme di finzione rappresentate dal fatto di creare delle Commissioni le quali, come si sa bene, poi non si riuniscono mai, e questa mania di caricare sul Prefetto un'infinità di mansioni, per cui il Prefetto deve diventare onnisciente, sono veramente un assurdo. Come volete che sappia il Prefetto dove i danni sono stati più o meno gravi? Che c'entra il Prefetto, quando, fra l'altro, si sa che in que-

ste Commissioni il Prefetto non si fa mai vedere? Vi sono alcune provincie nelle quali il Prefetto non presiede mai neppure la Giunta provinciale amministrativa; e volete che il Prefetto vada in queste Commissioni? E per stabilire che cosa? Se un singolo ha ragione oppure no? Inoltre, il Prefetto dovrebbe avere in primo luogo stabilito i comuni nei quali potranno essere presentate le domande; ma cosa è diventato il Prefetto: una specie di Spirito Santo? Senza contare, poi, il fatto che i Prefetti, in materia tributaria, non hanno alcuna veste, nè tecnica nè giuridica, per deliberare.

Ed allora, perchè dobbiamo immettere il Prefetto in una regolamentazione di natura tributaria? Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili, quando abbiamo discusso la legge sulla finanza locale per togliere al Prefetto la determinazione dei valori medi. Ed infatti in quella occasione anche il ministro Vanoni ha compreso che i Prefetti non capivano nulla in materia di prezzi, o capivano solo per tutelare interessi di parte. Ed ora, in una questione così delicata, attribuiamo al Prefetto la facoltà prima di determinare i comuni e poi di vagliare le domande degli interessati!

Ma l'Amministrazione finanziaria avrà pure i suoi organi, i quali dovranno pur sapere se si siano verificate o meno delle avversità atmosferiche! Sarà del resto l'Amministrazione periferica del Ministero dell'agricoltura a vagliare la situazione. Ma come può un Prefetto dire: « Non è vero che la grandine è caduta in quel Comune, non è vero che quell'imprenditore ha riportato un danno del 50 per cento?? ». Come farà a saperlo: manderà il maresciallo dei carabinieri? Già si fa in sede tributaria per l'imposta di famiglia: quello che dice il maresciallo dei carabinieri è considerato l'esatta determinazione del reddito.

Sappiamo benissimo che, quando si verificano avversità atmosferiche del tipo della grandinata, ad esempio, molte volte una lievissima fascia di terreno comprendente neanche l'1 per cento dell'area territoriale del Comune è colpita dalla grandine, mentre il resto del territorio comunale resta illeso. Ora, se in casi di questo genere si intende ammettere al beneficio l'intero Comune, è inutile la preventiva

determinazione dei comuni: se invece si intende compilare un elenco dei comuni, vuol dire che si parte dal presupposto che non bastino uno o due imprenditori colpiti nei loro terreni dalle avversità atmosferiche per far rientrare il loro Comune in tale elenco.

TRABUCCHI, *relatore*. Mi permetto di far osservare al senatore Fortunati che non condivido le idee da lui così bene esposte, anche perchè il disegno di legge non deve essere un provvedimento attraverso il quale, in ogni caso, quando avviene una grandinata, ad esempio, si chieda la rateizzazione delle imposte: il disegno di legge tende essenzialmente ad alleviare i danni verificatisi in seguito a quei fenomeni atmosferici che abbiano avuto, come hanno avuto nel 1954-55 e purtroppo anche all'inizio del 1955-56, un carattere di generalità e di gravità tali, da creare veramente un senso di disagio collettivo. Per questo l'articolo 2 stabilisce che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste determini genericamente le provincie, per poi far stabilire dai Prefetti i comuni specifici nei quali tale fenomeno si sia verificato.

Per esempio, è avvenuta la gelata degli ulivi nell'Italia meridionale, che ha danneggiato in senso molto esteso il raccolto delle ulive, per cui, superando di gran lunga quella che è la portata del normale rischio cui è soggetta un'impresa agricola, si è verificato veramente un disagio generale. In un caso come questo, non sono più sufficienti a provvedere i normali sistemi del credito, dell'aiuto reciproco, dell'intervento diretto e degli altri soliti mezzi di assistenza mediante i quali, nel caso ad esempio della grandinata, interviene il Prefetto con piccoli provvedimenti di utilità locale, che vengono applicati attraverso gli E.C.A., attraverso gli organi di assistenza o direttamente dallo stesso Prefetto.

Invece, ripeto, nel caso di un disagio generale, il Ministro dell'agricoltura riconosce che, in una determinata provincia o in un determinato gruppo di provincie, è avvenuto un fenomeno tale per cui, nei comuni particolarmente colpiti, deve essere concessa la rateazione delle imposte.

Il Prefetto rappresenta, in sostanza, l'unità di tutti gli uffici governativi provinciali: almeno fino a quando non sarà cambiata la le-

gislazione comunale e provinciale, noi non abbiamo nelle provincie tante repubbliche nè tanti piccoli ministeri, ma abbiamo tanti uffici, che sono raggruppati sostanzialmente e collettivamente, attraverso la rappresentanza di tutti i bisogni provinciali, nella persona del Prefetto. È dal Prefetto che vanno i disoccupati a lamentarsi, anche se sono disoccupati agricoli; è dal Prefetto che si va a chiedere l'assistenza nei momenti di particolare bisogno. Il Prefetto è perciò anche l'organo che è autorizzato a rappresentare, di fronte agli uffici centrali, i bisogni particolari e le particolari esigenze della provincia. È quindi logico che anche questa Commissione, che è composta sostanzialmente dai rappresentanti dei Ministeri interessati, sia raccolta intorno al Prefetto, che, finchè non penseremo di abolire tale carica, ha appunto questa funzione unitaria. Ragione per cui io ritengo che sia opportuno approvare anche l'articolo 2 così come è formulato.

RODA. Per mio conto, invece, questo disegno di legge non sta in piedi, se lo esaminiamo a partire dall'articolo 1 ed anche se lo esaminiamo a partire dall'ultimo articolo. E dico subito il perchè: qui non si tratta di sgravio di imposte. In sostanza, con il presente disegno di legge non si regala un gran che; si regaleranno, se mai, quegli interessi che il Governo non percepisce, in quanto non può introitare subito le imposte cui il provvedimento si riferisce. Si tratta semplicemente di prolungare il tempo ammesso per il pagamento delle imposte, portandolo da 6 rate a 24 rate. Questo, in inciso, doveva essere detto, per rilevare soprattutto la portata, dal punto di vista economico trascurabile, del disegno di legge.

Pertanto, se si deve essere generosi, proprio questo è il caso. Ma l'antinomia che traspare dal provvedimento, per cui mi sono permesso di dire che esso non sta in piedi, è questa: qui non si tratta di stabilire delle norme per la grandinata che piomba sul comune X o Y, perchè sarebbe veramente sciocco pretendere questo dallo Stato: si tratta di rimediare a qualcosa di ben peggiore e di ben maggiore di una grandinata; qualcosa che è lucidamente

descritta nella prima fase della relazione del Ministro, la quale dice testualmente: « Le avversità atmosferiche che si sono susseguite, quasi in serie continua, durante l'annata 1954-1955, hanno determinato, soprattutto nelle regioni più colpite, un vero e proprio dissesto nelle piccole imprese agricole ».

Ed allora, se è vero, collega Trabucchi, che non si tratta di incidenti parziali quali le grandinate che si abbattano sui comuni, ma di una calamità che ha abbracciato non solo le regioni del nostro Paese, ma anche di Paesi esteri, ed ha danneggiato il raccolto di una intera annata agricola, io dico che quando si è stabilito in quali provincie si è abbattuta questa calamità, che si è voluta definire, da parte governativa, generale, si è fatto tutto. Ed allora non mi spiego perchè si debbano creare delle Commissioni e quindi creare degli arbitri, per entrare poi in una polemica che non finirà mai.

La polemica comincerà, infatti, laddove chi presenterà la domanda vorrà pretendere che il danno riportato dalla sua piccola impresa agricola non è del 49 per cento, come sostiene la Commissione, ma è del 51 per cento: motivo per cui, a causa di uno scarto lievissimo, costui potrà o meno essere ammesso alla rateazione. Si possono presentare dei casi limite così assurdi per i quali, in base ad una legge che per lo Stato, ripeto, non ha una eccessiva portata finanziaria, il potere esecutivo si renderà ridicolo una volta di più; mi si perdoni questa affermazione un po' troppo sentita.

Ed allora, io sarei del parere che non si debba dare al Prefetto neanche la facoltà di stabilire in quali comuni si sia abbattuta questa avversità di carattere generale, perchè io non vorrei essere maligno, ma ciò si presterebbe anche a discriminazioni a favore o a danno di un comune a seconda della tinta politica: parliamoci sempre chiaro, come sono abituato a fare io! Se si tratta di una calamità di ordine nazionale, come lo stesso Ministro dell'agricoltura afferma, basterebbe che lo stesso Ministero, con i dati statistici che ha in mano, stabilisse l'elenco delle provincie investite da tali avversità. Io comincerei dunque a discutere anche e soprattutto la facoltà del Prefetto di indicare in quali comuni si siano abbattute queste calamità.

Ma, se vogliamo addivenire ad una composizione amichevole, dal momento che purtroppo la vita è fatta sempre di transazioni, lasciamo pure la facoltà, prevista dall'articolo 2, di determinare i comuni colpiti dai fenomeni atmosferici attribuita al Prefetto. Strano però che una calamità di ordine nazionale abbia colpito il comune A e che il comune B, distante due metri, non sia stato investito! Ma lasciamo pure, ripeto, tale facoltà. Però, che si debba anche creare una Commissione che entri nel merito delle singole richieste, per stabilire se una piccola o piccolissima azienda agricola abbia riportato un danno del 49 o del 51 per cento, è un fatto veramente ridicolo!

Mi associo alle considerazioni del senatore Fortunati, perchè anche io sono del parere che il Prefetto non debba essere investito della funzione che il disegno di legge gli attribuisce in quanto dovrebbe essere il Ministero dell'agricoltura a stabilire quali sono le provincie investite da questa calamità e in tal modo tutto diventerebbe automatico. Tuttavia, siccome è meno peggio prendere venticinque legnate in testa anzichè cinquanta, se non è possibile ottenere questo, si ripieghi sulla facoltà concessa al Prefetto di stabilire quali sono i comuni danneggiati e, tralasciando però le Commissioni; sarà sufficiente una semplice richiesta da parte delle aziende agricole situate nei comuni colpiti, senza bisogno di andare a vedere se il danno è stato del 49 o del 51 per cento. Anche dal punto di vista pratico voi vi rendete ben conto di ciò che significa entrare nel merito di questioni simili. Unicamente per motivi pratici chiedo la soppressione del secondo comma dell'articolo 2.

DE LUCA LUCA. Decidendo in merito a questo problema, non dobbiamo dimenticare che il Ministero dell'agricoltura ha i suoi organismi periferici, gli Ispettorati agrari e che, per quanto riguarda l'annata 1954-55 oppure 1955-56, tutti gli Ispettorati hanno comunicato al Ministero delle relazioni molto complete; il Ministero dell'agricoltura sa benissimo quali sono le provincie e i comuni maggiormente colpiti. Per quanto riguarda l'elencazione delle provincie e dei comuni quindi, non c'è alcun bisogno di costituire Commissioni provinciali o regionali.

In provincia di Catanzaro, per esempio, nel 1955-56 abbiamo avuto un danno di 40 miliardi perchè tutto è stato distrutto e gelato. Il primo pensiero del Capo dell'Ispettorato è stato di fare una dettagliata relazione al Ministero dell'agricoltura, citando tutte le piccole aziende che erano state colpite. Che c'entrano allora, le Commissioni? E soprattutto cosa c'entra il Prefetto?

Leggiamo il titolo chiarissimo di questo provvedimento. Lo spirito della legge è quello di andare incontro alle piccole aziende danneggiate in modo grave dalle avversità atmosferiche. Il Prefetto sarebbe un elemento di confusione: cosa volete che il Prefetto capisca di agrumi e di ulivi? Tutt'al più sentirà il parere del Capo dell'Ispettorato agrario e si adeguerà a quanto dicono i tecnici. Vogliamo noi forse, per agevolare queste piccole imprese danneggiate, stabilire per legge un elemento discriminatorio? A un dato momento si troverà sempre un Prefetto che discriminerà Comune da Comune — abbiamo dei Prefetti che fanno questa politica — ed allora il Comune rosso, letteralmente messo a terra dal gelo non verrà compreso nell'elenco, e viceversa.

Quindi, via le Commissioni e via i Prefetti! Mi riallaccio a quanto ha detto Luigi Einaudi a proposito di questi ultimi.

DE LUCA ANGELO. In merito alla osservazione fatta dal senatore Trabucchi a proposito dei danni verificatisi nell'annata agraria 1954-55, debbo dire che le avversità atmosferiche si sono purtroppo verificate in misura eccezionale soprattutto nell'annata 1955-56: bisognerebbe quindi o provvedere a questi ultimi disastri con un'altra legge oppure, poichè praticamente questa legge avrà vigore tra qualche mese, sarebbe bene che l'annata 1955-56 rispetto a quella 1954-55 avesse il dovuto risalto.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2, io mi preoccuperei non tanto della discriminazione tra comune e comune perchè non voglio entrare nel merito, ma del caso in cui una Provincia dovesse, per esempio, venire esclusa soltanto perchè le avversità atmosferiche si sono localizzate magari su un suo solo Comune. Ho davanti a me il caso di Ortona a Mare con economia prevalentemente agricola, che vive

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)89<sup>a</sup> SEDUTA (21 marzo 1956)

dell'industria di uva da tavola e che l'anno scorso ha visto completamente distrutto tale suo prodotto.

Vorrei dal Governo qualche assicurazione nel senso che quando il Prefetto indicherà che nella propria Provincia c'è questo danno, anche se limitato ad un Comune, il Ministero non esiterà a comprenderla nel novero delle provincie che debbono essere beneficate.

FORTUNATI. Dobbiamo tener conto anche di una realtà di fatto. Chi si occupa praticamente oggi degli accertamenti di queste situazioni? Se ne occupa l'Istituto centrale di statistica attraverso gli Ispettorati agrari, se ne occupa pure l'Istituto nazionale di economia agraria; e dico questo perchè già la terminologia tecnica adottata dall'articolo 1, su cui nessun collega ha soffermato la sua attenzione, fa intravedere come questi organi, direttamente o indirettamente, hanno steso gli articoli. Nell'articolo 1, infatti, non riesco a capire perchè si parla di un prodotto lordo vendibile; basta avere un po' di pratica per comprendere che nel caso dei piccoli imprenditori quello che conta è il prodotto lordo totale oppure il prodotto netto. Tanto più non riesco a capire questo riferimento in quanto, *grosso modo*, le quote di reinvestimento oscillano di pochissimo; infatti in genere si dice che la differenza tra il prodotto lordo totale e il prodotto lordo vendibile va dal 5 al 6 per cento, in media. Non vi è dubbio che noi oggi abbiamo la possibilità di conoscere non soltanto le quantità di prodotto, le superfici investite e i rendimenti unitari, provincia per provincia, ma già l'Istituto centrale di statistica pubblica, sempre provincia per provincia proprio la valutazione della produzione lorda vendibile.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, ma con ritardo.

FORTUNATI. L'annuario pubblicato porta già i dati del 1955 e noi stiamo parlando dell'annata agraria 1954-55. La situazione di tale annata sul piano provinciale è perfettamente cognita al centro. Non v'è dubbio che al centro, se hanno fatto le cose per bene e a meno che non inventino le valutazioni provincia per

provincia, sono cognite le situazioni produttive comune per comune, perchè non si comprenderebbe come si possa determinare una produzione agraria in quantità e produzione lorda vendibile in termini monetari, se non sono conosciuti tutti gli elementi. Noi, anzi, vogliamo che la determinazione avvenga al centro, perchè gli elementi tecnici di conoscenza sussistono.

Tra l'altro nella relazione si parla di intere regioni colpite: ciò evidentemente significa gruppi di località di provincie, in caso contrario l'italiano del Ministero sarebbe un italiano barbarico. Anzi, se volessimo un termine filologico più critico, la parola « regione » vorrebbe dire un insieme di provincie.

La mia proposta è che sia il Ministro dell'agricoltura, di concerto con quello delle finanze, a determinare tutte le provincie e tutti i comuni. Perchè faccio questa proposta? Io penso che in un regime parlamentare, in riferimento a eventi che hanno ripercussione di carattere economico sui contribuenti, una determinazione del genere debba venir fatta da una persona la quale immediatamente possa rispondere davanti al Parlamento. Il Prefetto davanti al Parlamento non risponde mai.

Una domanda che poi mi pongo è la seguente: nell'ambito del comune e della provincia chi ha dei diritti? È stato adoperato il parametro della produzione lorda vendibile, ma io sono sicuro che esso darà luogo ad una quantità enorme di equivoci. Il profano, l'uomo della strada, cioè il piccolo imprenditore, per produzione vendibile intende semplicemente ciò che vende: qui invece tale termine starebbe a significare ciò che può essere venduto. Queste cose, secondo me, vanno chiarite esplicitamente. Vogliamo riferirci alla produzione che può essere venduta o alla produzione totale? Io credo che sarebbe preferibile far riferimento alla produzione totale, così da non creare equivoci o discussioni sull'interpretazione. Ricordate infatti che è vendibile tutto ciò che teoricamente è al di fuori di quanto è necessario per ripristinare la produzione; se accettiamo questo indirizzo sorgerà poi il problema della valutazione della quota della produzione vendibile, valutazione che potrebbe essere discorde da provincia a provincia e, soprattutto,

da azienda ad azienda. Io affermo che noi dovremmo cercare di arrivare ad un parametro oggettivo se intendiamo venire incontro alle aziende danneggiate dalle avversità meteorologiche.

Ho notato che nella legge, per stabilire l'elenco delle provincie e quello dei comuni danneggiati, il parametro è messo solo alla fine: ciò significa che l'elenco delle provincie e dei comuni deve essere fatto con criteri piuttosto lati. Di conseguenza la Provincia del collega De Luca Angelo sarà compresa in quanto un Comune di quella Provincia ha avuto una diminuzione della produttività del 70-80 per cento, ed allora perchè non dovrebbe essere compreso un Comune in cui un gruppo di piccoli coltivatori della vite, per esempio, ha subito un danno in analoga proporzione? Non dovremmo stabilire un parametro per le provincie e per i comuni, mentre per il singolo contribuente ne esiste uno? Il singolo deve dare una dimostrazione, mentre il Ministro non ne deve dare alcuna quando ha inserito nell'elenco Como, per esempio, e non Alessandria? La legge non è chiara perchè, mentre parla di una calamità generale che ha colpito intere regioni, stabilisce che bisogna fare una domanda, bisogna avere oltre il 50 per cento di danno, e via di seguito: ma non è più una calamità generale se si applica il sistema del « caso per caso ». Se poi vogliamo usare quest'ultimo sistema, allora eliminiamo gli elenchi delle provincie e dei comuni. La questione è chiara: o noi non facciamo l'elenco delle provincie e dei comuni ed allora dobbiamo fissare un parametro rigoroso per le domande dei singoli, oppure noi facciamo gli elenchi e in quei comuni e in quelle provincie la rateazione dobbiamo concederla a tutti. Nell'ambito delle provincie non si possono avere dei comuni ammessi al beneficio ed altri no e nell'ambito dei comuni non si possono avere dei piccoli imprenditori ammessi ed altri no, perchè svanirebbe il concetto di calamità generale che è alla base della legge.

Fate attenzione alle parole con cui inizia la relazione governativa: « Onorevoli senatori, le avversità atmosferiche che si sono susseguite, quasi in serie continua, durante l'annata 1954-1955 hanno determinato, soprattutto nelle regioni più colpite, un vero e proprio dissesto nelle

piccole imprese agricole. Tale stato di notevole disagio ha determinato numerose e pressanti richieste di interventi governativi, sia per sovvenire in qualche modo alle precarie condizioni in cui si sono venute a trovare le categorie dei piccoli imprenditori, sia per assicurare a questi i mezzi indispensabili per affrontare la nuova annata agraria ».

BRACCESI. Degli scopi che la legge si propone, a me interessa soltanto l'ultimo, quello cioè di consentire, attraverso la rateazione del pagamento degli oneri fiscali, il superamento di una fase critica per le piccole imprese. Occorre quindi che la legge sia prontamente operante dato che l'articolo 1 prescrive che la rateazione avverrà per le quote non scadute. Se si deve attendere che sia fatto l'elenco delle provincie, l'elenco di comuni, che le Commissioni esaminino le domande caso per caso, io domando quando mai questa legge avrà efficacia. Ho qui davanti a me un'infinità di interrogazioni rivoltemi da numerosissimi gruppi di ortovivaisti della provincia di Pistoia i quali operano su una estensione di terreno che va dal quarto di ettaro all'ettaro al massimo e che hanno avuto tutto il prodotto distrutto. Non si può far aspettare questa gente che ha bisogno di risparmiare anche il centesimo. Il disegno di legge è modestissimo, ma, perlomeno, vorrei che fosse rapido nella sua attuazione affinché, già a cominciare dalla rata di aprile, questa gente non abbia più l'ossessione di dover sborsare somme notevoli.

Propongo pertanto di limitare l'elenco alle provincie e di ridurre la Commissione al solo Ispettore agrario e al Direttore dell'ufficio delle imposte, se fosse necessario, in modo da ottenere rapide decisioni.

PRESIDENTE. Certo vi sono dei casi complessi. La mia Provincia è grande, ha varie centinaia di Comuni e i fenomeni atmosferici hanno danneggiato interamente un Comune, ad esempio, e non gli altri che erano all'intorno. Nel mio piccolo fondo di Mondovì non c'è stato nessun danno, mentre a pochi chilometri di distanza un proprietario ha avuto tutto il prodotto distrutto. Queste cose sono avvenute dappertutto ma credo che non si possa domandare al Ministro di fare queste indagini minuziose:

ritengo opportuno che ci sia un organo che localmente esamini i problemi particolari. La designazione della Provincia è fatta appunto per avere un organo che possa risolvere queste piccole questioni; se poi nella Provincia ci sarà anche un solo Comune danneggiato, si intende che la Provincia è interessata perchè questo Comune ottenga i benefici della legge.

FORTUNATI. Quel Comune non sarà ammesso e sarebbe assurdo che lo ammettessero visto il modo come è impostata la legge!

Se basta che un solo Comune sia stato colpito per includere nell'elenco l'intera Provincia cui esso appartiene, tutte le Provincie sono già presenti in partenza; ed allora è inutile che il primo comma dell'articolo 2 stabilisca la determinazione preventiva delle provincie.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, tale norma non arreca certamente alcun danno.

FORTUNATI. A mio parere, se questa norma è stata proposta, è perchè evidentemente non si vogliono ammettere tutte le provincie al beneficio fiscale!

PRESIDENTE. Si deve poi stabilire quali siano i piccoli imprenditori ai quali potrà essere concesso l'agevolazione; ed è ancora più difficile e assurdo lasciare questo incarico al Governo. Ha ragione il collega Braccesi quando ci invita a far presto nell'approvare l'attuale provvedimento, perchè questa gente non può pagare le imposte, in quanto ha perduto tutto. Ora, per far presto non si può certo ricorrere al Ministero del tesoro: è il Prefetto che potrà applicare sollecitamente il disegno di legge. E, del resto, non sarà il Prefetto a decidere, ma l'Ispettorato regionale o provinciale dell'agricoltura, il cui parere il Prefetto dovrà senz'altro ascoltare.

Se la Commissione lo crederà opportuno, potrà inserire le parole: « sentito il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura » nell'articolo 2, ove si stabilisce la facoltà affidata al Prefetto.

Cerchiamo di fare in modo che questo disegno di legge possa effettivamente andare a favore dei piccoli imprenditori, ed evitiamo di immettervi delle norme per cui esso non possa entrare in applicazione!

RODA. A me non sembra logico che, tutte le volte che si presenta alla nostra approvazione qualche provvedimento di un'utilità relativa a poca gente, si invochi il principio che che si debba far presto, quasi che, se non si approvasse una legge ancorchè cattiva come questa, si venissero a mettere in forse le possibilità di vita di alcune persone. È quasi un ricattino, che non deve essere fatto.

TRABUCCHI, *relatore*. Lo spirito del disegno di legge è relativo ad un fenomeno di generalità e non a fenomeni particolari, in quanto presuppone che vi sia un danno di natura grave; e questa è certamente materia da lasciare all'esame del Ministero dell'agricoltura.

Inoltre, il provvedimento si riferisce soltanto ai piccoli coltivatori; ed in materia non può essere che il Comitato previsto nel disegno di legge a decidere. Questo Comitato deve essere completo, così come è indicato nel disegno di legge, anche perchè noi disponiamo per la prima volta di una rateazione di questo genere anche dei contributi unificati per l'agricoltura.

Sarei ben lieto se potessimo arrivare addirittura a sopprimere del tutto il pagamento dei contributi unificati, riorganizzando completamente tutta la materia; ma per il momento i contributi unificati per l'agricoltura hanno una essenziale importanza, derivante dal fatto che se essi non venissero pagati per tutta l'Italia, gli Enti incaricati dell'assistenza non potrebbero più adempiere ai loro obblighi, oppure si rivolgerebbero al Governo per avere dei crediti.

Riterrei quindi che, tutt'al più, si potrebbe sopprimere la determinazione dei comuni, stabilendo che, con decreto del Ministro dell'agricoltura di concerto con quelli delle finanze e del tesoro, vengano indicate le provincie nelle quali potrà essere concessa la rateazione, mantenendoci quindi al concetto generico di provincia. In questo caso, si dovrebbe lasciare però immutata la norma che la rateazione sia disposta da un Comitato quale è indicato nel disegno di legge.

Io non condivido le osservazioni svolte per quanto riguarda l'intervento del Prefetto dal senatore Roda, perchè penso che di fatto il Prefetto, per sapere quali siano i comuni colpiti, non farà altro che sentire le persone le

quali, in base all'articolo 2, sono chiamate a far parte del Comitato, e che probabilmente in pratica verrà attuato un concetto di larghezza che corrisponderebbe allo spirito del disegno di legge. Comunque, se vogliamo accelerare la procedura, possiamo togliere questa fase dell'intervento del Prefetto prevista nel disegno di legge.

Per quanto riguarda la questione del prodotto lordo vendibile, non avrei nulla in contrario ad accettare invece la dizione di « prodotto lordo totale », perchè si tratta di un riferimento più semplice da concepire.

Quello che, a mio parere, è più difficile a risolvere con una formula che abbia una certa logica, è il problema delle annate agrarie. Se parliamo soltanto di annata agraria 1954-1955 dobbiamo aspettare, per quanto riguarda i danni verificatisi nel 1955-56, che sia presentato ed approvato un altro disegno di legge. Però già si comincia a parlare del fatto che gli ortofrutticoltori hanno riportato gravi danni in seguito alle gelate di quest'anno; ed allora, io mi domando se non sia forse più opportuno estendere la portata di tale norma fino al 31 marzo 1956. Ma comunque, mi sembra necessario riferirci ad una data precisa, anche perchè non riesco a comprendere come sarebbe possibile, lasciando immutata la dizione dell'articolo 1, calcolare i danni che potranno venire scoperti e calcolati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Ad esempio, non so come sia possibile sapere in precedenza, per quanto riguarda la viticoltura, se ci sarà una riduzione di metà del prodotto; certamente, non sarà possibile venire a conoscenza di ciò entro 60 giorni, ma sarà necessario attendere il nuovo raccolto. Avremmo quindi, ove non modificassimo l'articolo 1, una congerie di domande che poi resterebbero inevase.

Io ritengo quindi che la cosa più logica sia quella di riferirci soltanto al 1954-55, riservandoci di votare un nuovo provvedimento per il 1955-56. Oppure, ove si volesse pervenire ad una soluzione intermedia, si potrebbe approvare la formula seguente: « per effetto delle avversità meteoriche verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1954-55 fino al 31 marzo 1956 ». In tal modo, sarebbero compresi nel provvedimento anche i dan-

ni arrecati dalle recenti gelate, che hanno avuto, molto probabilmente, effetti molto più gravi per gli ortofrutticoltori che per gli altri coltivatori. Per le coltivazioni arboree, gli interessati presenteranno la domanda, e la risposta verrà quando essi potranno constatare se il prodotto lordo sia inferiore alla metà. In questo caso, si verrebbero a perdere i benefici della rateazione; pertanto ci sarebbe ben presto la presentazione di un altro disegno di legge più logico e più rispondente alle esigenze della natura, le quali non molto spesso concordano con le esigenze delle leggi, che debbono essere formalizzate e ridotte a termini grammaticali.

Infatti, la volontà di far presto e la possibilità di sapere di quale misura sarà la riduzione del raccolto non sono conciliabili con le altre esigenze cui accennavo prima. Comunque, io proporrei di riferirci, per ora, ai danni verificatisi fino al 31 marzo; poi, quando avremo constatato i difetti del presente disegno di legge, ne faremo un altro nel quale cercheremo di conciliare meglio quei concetti che fino ad oggi sembrano inconciliabili.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo modesto provvedimento ha suscitato una discussione interessante, perchè ha prospettato problemi di carattere generale. Ma io penso che il provvedimento stesso possa essere esaminato con serenità — mi sembra infatti che la serenità sia stata perduta nell'attuale discussione — con serietà e con calma, riducendolo alle sue giuste proporzioni.

È evidente che il Governo, accanto alla preoccupazione di venire incontro alle piccole aziende danneggiate dalle particolari condizioni meteorologiche dell'ultimo inverno e dell'annata 1954-55, doveva anche tener presenti i principi di carattere generale. Il primo concetto da considerare era che, nella determinazione del reddito catastale, si tiene già conto delle avversità atmosferiche, ossia si prevede una certa alea di cui il proprietario, piccolo o grosso, deve essere il naturale soggetto. Il secondo concetto che il Governo non poteva dimenticare era questo: che il principio della precisione nell'assolvimento dell'obbligo tributario è un principio non indifferente; anche se è pos-

sibile rimandare o rimaneggiare gli obblighi relativi al pagamento dei tributi a quella data che la legge stabilisce, e questo principio deve essere seriamente tutelato.

Il modesto disegno di legge in esame cerca di contemperare l'osservanza di questi principi con tutto ciò che è possibile fare a beneficio delle piccole aziende; e mi pare che lo scopo sia stato raggiunto, e tanto più lo si raggiungerà quanto più il Parlamento sarà sollecito nell'approvare questo provvedimento, che, presentato alla Presidenza il 6 marzo, oggi è già in discussione in questa Commissione e tra poco potrà essere sottoposto all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Se noi osserviamo nella sua economia questo disegno di legge, dobbiamo dire, come affermavo poco anzi, che lo scopo è stato raggiunto: ossia il carico tributario, che rimane immutato per la salvaguardia dei principii generali cui ho fatto cenno, viene diviso in 24 rate, per modo che il peso sia di volta in volta meno grave. È tutto ciò che il Governo ha potuto fare. Devo aggiungere però che in questo frattempo il Governo ha preso anche delle disposizioni contingenti, come quella che ho firmato io stesso ieri sera, in assenza del Ministro, per la provincia di Pescara, per quella di Teramo e per quella di Campobasso, autorizzando a pagare la rata di febbraio, che era già stata prorogata al 20 marzo, entro il 18 aprile.

Ora, l'attuale provvedimento legislativo, come è ovvio, non stabilisce un criterio generale valido per tutta la Nazione, ma un criterio che deve essere limitato a quelle provincie nelle quali macroscopicamente si è verificato il danno; e questo in omaggio ad un principio accennato anche dal relatore, senatore Trabucchi: che cioè non si tratta di favorire il singolo il quale abbia riportato per proprio conto un danno di una determinata entità, ma di vedere il fenomeno nell'ambito o del comune o della provincia o di gruppi di provincie della Regione. Di qui la necessità di stabilire, con criteri di cui non è stato fissato il parametro — siamo d'accordo, senatore Fortunati — la possibilità di rateazione per le piccole imprese agricole.

Noi partiamo da questo concetto: che il Parlamento, se mantiene la fiducia che ha dato al

Governo, la dia anche in queste determinazioni specifiche. Io comprendo che l'opposizione, sistematicamente, abbia sfiducia nell'operato del Governo e dica che siccome non c'è un parametro, ci può essere l'arbitrio! Ma, se il Parlamento nella sua maggioranza dà il voto di fiducia al Governo e lo sorregge, gli dà la sua fiducia anche per la discriminazione tra Provincia e Provincia, se pure non sia stato preventivamente fissato il parametro: anche nelle leggi si introduce sempre questo minimo di fiducia verso il potere esecutivo.

Del resto, qui pare che l'opposizione, contrariamente a quanto fa sempre, abbia addirittura proposto che faccia tutto il Ministro dell'agricoltura, senza bisogno di concerti con altri, senza bisogno di Prefetti, senza bisogno di Commissioni, perchè il Ministero ha tutti i dati necessari a sua disposizione. Non è vero: il Ministro dell'agricoltura e delle foreste non ha i dati analitici Comune per Comune, e tanto meno azienda per azienda, ma ha quei dati di carattere generale che gli possono far determinare, sentito il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, se una Provincia sia stata soggetto passivo di un fenomeno macroscopico di danno o se questo danno sia invece da farsi rientrare nella classificazione di quelle normali contingenze metereologiche che non postulano un provvedimento di carattere generale.

Arrivati a questo punto della determinazione delle provincie, senza un preventivo parametro ma con quel parametro, diciamo così, di carattere generale, del buonsenso nella politica tributaria che il Ministero dell'agricoltura terrà sempre presente, è necessario scendere più in basso: scendere cioè alla determinazione dei comuni. Può il Ministero dell'agricoltura avere gli elementi analitici Comune per Comune, per compiere quello stesso lavoro e compilare quello stesso elenco che ha fatto per le provincie, in cui risiede l'organo particolare dell'Ispettorato provinciale della agricoltura? Se il Governo ha inteso deferire ai Prefetti la scelta dei comuni nell'ambito della Provincia, è certo che lo ha fatto a ragion veduta, nel senso che il Ministero non possiede tutti quei dati analitici che sono invece necessari per tali determinazioni.

Ecco il motivo per cui si chiama a questo lavoro il Prefetto; ed a chi si poteva affidare tale incarico, se non all'organo, come ha osservato giustamente il senatore Trabucchi, che coordina e rappresenta tutte le diverse branche del potere centrale? Il Prefetto agirà con quei criteri di obiettività che il Governo afferma di aver sempre fatto seguire o dato istruzione ai Prefetti perchè seguissero, pur prendendo atto della sistematica e preventiva sfiducia che l'opposizione manifesta verso i Prefetti, in quanto essi sono l'emanazione di quel dato Governo di cui essi sono oppositori.

Ma dal punto di vista della maggioranza, dal punto di vista del Governo, il Prefetto è un organo del tutto obiettivo: è necessario che ogni strumento legislativo abbia i suoi mezzi di esecuzione...

FORTUNATI. Lo strumento legislativo posto in mano al Prefetto non è strumento legislativo; lo strumento legislativo deve essere di tutti, e non solo della maggioranza o della minoranza; e deve essere uno strumento certo, non lasciato a valutazioni arbitrarie. Sarebbe come dire al magistrato; punisci come ti pare e piace; anzi, stabilisci tu stesso quale sia il reato!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è uno strumento legislativo creato nell'interesse della collettività; in questo caso, nell'interesse di un determinato settore. Questo strumento legislativo deve essere portato alla sua esecuzione: perchè esso possa avere la sua esecuzione sono necessari degli organi amministrativi che la rendano possibile. Il primo organo esecutivo sarà il Ministero dell'agricoltura, per la determinazione delle provincie. Il secondo organo esecutivo nell'ambito delle provincie, per la determinazione dei comuni, non potrà essere che il Prefetto, il quale è l'unico organo al quale possa essere affidata tale funzione: voi, escludendo il Prefetto, non avete saputo sostituirlo con un'altra autorità che sia coordinatrice, come il Prefetto, dell'autorità del Governo. L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura è usato dal Prefetto non per la determinazione dei co-

muni, ma per l'indicazione degli elementi necessari per concedere la rateazione nei singoli casi.

L'esecuzione di questo provvedimento infatti deve avvenire in tre tempi: primo, stabilire se quella Provincia ha avuto quel determinato danno macroscopico; secondo, stabilire se quel Comune ha avuto quel danno macroscopico; terzo — ed è qui che entrano gli organi più periferici e più particolari — stabilire chi, nell'ambito di quel Comune, abbia riportato un danno non inferiore alla perdita del 50 per cento del prodotto e chi sia nelle condizioni di esser considerato coltivatore diretto o imprenditore che possa rientrare nello stesso trattamento per il numero esiguo dei salariati da lui impiegati.

Mi sembra quindi che, se una critica può esser fatta al congegno del disegno di legge, è che tale congegno ritarderà di qualche tempo l'applicazione del beneficio previsto; ma d'altra parte non si poteva fare diversamente, non essendovi altri organi da poter sostituire a quelli previsti nel testo legislativo in esame. Dovrebbe pertanto, ad avviso del Governo, restare l'articolo 2 così come è formulato nel progetto di legge.

Per quanto invece riguarda l'articolo 1, l'osservazione del senatore Trabucchi è effettivamente pertinente, perchè l'averne un termine che sia a beneplacito di eventi politici i quali non si possono neppure determinare è, dal punto di vista dell'applicazione della legge, veramente poco opportuno. Quindi il Governo è d'accordo nel sostituire, se la Commissione crederà di farlo, alla frase: « fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge » una data fissa, che potrà essere quella del 31 marzo 1956, anche perchè questa data corrisponde meteorologicamente, per quanto è possibile prevedere, alla fine del periodo invernale ed all'inizio della primavera. Vorrà dire che se dopo il 31 marzo, capovolgendosi le condizioni meteorologiche prevedibili, si verificheranno nella nostra Italia degli eventi che deprechiamo con tutto il cuore, il legislatore interverrà una seconda volta.

Riassumendo, io desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che si tratta di un provvedimento di natura modesta,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

89ª SEDUTA (21 marzo 1956)

perchè mantiene saldi i principii generali e non incide sulla misura dei contributi da pagare.

Quanto alla questione relativa al « prodotto vendibile » — e qui rispondo alle osservazioni del senatore Fortunati — penso che la proposta da lui avanzata potrebbe essere accolta dal Ministero delle finanze, perchè è più favorevole alla finanza dello Stato. Quando si determina il danno subito dal prodotto vendibile, non si incide sul profitto, ma si ha riguardo essenzialmente alla remunerazione del lavoro e non al capitale che è stato impiegato. Ma è proprio per questo che il riferimento al prodotto vendibile mi sembra più conforme ad un principio di carattere sociale e più rispondente alle finalità della legge in rapporto alle piccole imprese. Comunque, io non ho alcuna difficoltà a sostituire la parola « vendibile » con la parola « totale ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :

#### Art. 1.

Ai piccoli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 5, lettere *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, numero 1317, i quali, per effetto delle avversità meteoriche verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1954-1955 fino al giorno della entrata in vigore della presente legge, abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 50 per cento del prodotto lordo vendibile, è concessa la rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate, delle imposte erariali e locali e dei contributi unificati gravanti sull'azienda, per le quote non ancora scadute dell'esercizio finanziario in corso.

La rateizzazione delle imposte comporta anche la rateizzazione delle relative sovraimposte e delle addizionali.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire

alle parole: « fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge » le altre: « fino al 31 marzo 1956 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

FORTUNATI. Propongo il seguente emendamento: sostituire alle parole: « del 50 per cento del prodotto lordo vendibile » le altre: « del 45 per cento del prodotto lordo totale ». Ho già esposto i motivi per i quali ritengo più opportuno fare riferimento al prodotto lordo totale che al prodotto vendibile; ed accettando la mia tesi, mi sembra che l'aliquota sulla produzione lorda totale che possa eliminare ogni discussione debba essere del 45 per cento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fortunati, tendente a sostituire alle parole: « del 50 per cento del prodotto lordo vendibile » le altre: « del 45 per cento del prodotto lordo totale ».

(È approvato).

GAVA. Propongo una modifica di ordine formale: sostituire nel disegno di legge la parola « rateizzazione » che è un brutto francesismo, con la parola « rateazione ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la modifica proposta dal senatore Gava.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro verranno indicate le Provincie nelle quali il Prefetto è autorizzato a determinare i Comuni dove potrà essere concessa la rateizzazione prevista dall'articolo precedente.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)89<sup>a</sup> SEDUTA (21 marzo 1956)

La rateizzazione è disposta da un Comitato avente sede in ciascun Capoluogo di provincia e composto dal Prefetto, che lo presiede, dall'Intendente di finanza, dal Direttore dell'ufficio provinciale dei contributi unificati e dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le mansioni di Segretario saranno espletate da un funzionario di Prefettura.

Al primo comma di questo articolo, a mio avviso, sarebbe opportuno aggiungere dopo le parole « il Prefetto » le altre « sentito l'Intendente di finanza e il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare questo emendamento.

FORTUNATI. Vorrei osservare che se si applicasse il criterio di dare queste agevolazioni solo ai comuni che hanno avuto danni macroscopici, come ha detto l'onorevole Sottosegretario, il disegno di legge non troverebbe pratica applicazione.

Io ritengo che le norme giuridiche quanto minore è il campo di discrezione che lasciano, tanto meglio assolvono il loro compito. Se il Governo intendeva veramente che per le province comprese nell'elenco nelle quali si fosse verificato un danno macroscopico si dovesse usare lo stesso parametro che per i singoli contribuenti, avrebbe dovuto proporre questa dizione: « I comuni e le province dove la produzione ha avuto un danno del 45 per cento della produzione lorda ecc. », ma io penso che mettere il 45 per cento sarebbe troppo vincolante e che meglio sarebbe trovare un parametro inferiore perchè alcune province mentre possono presentare una bassa percentuale di danni, intesi in senso generale, possono invece comprendere un gruppo di comuni che abbiano avuto, a differenza degli altri comuni della provincia stessa, danni molto intensi. Non faccio una questione di fiducia; quando sarà compilato l'elenco avremo la possibilità di controllarlo e il Ministro ne risponderà politicamente. La questione diventa grave, perchè se è vero che sarà seguito il criterio dei danni macroscopici l'ulteriore determinazione dei co-

muni diventa superflua perchè la Commissione porrà il limite del 45 per cento. Io riprendo l'emendamento del senatore Trabucchi. Quando verranno indicate le province nelle quali potrà avere applicazione l'articolo 1, la Commissione esaminerà le domande, queste dovranno essere accettate se la Provincia ha avuto, come condizione generale, un danno macroscopico! Io non vedo pertanto la necessità della determinazione dei comuni, il che comporta un aggravio di tempo, anche perchè il Prefetto non sa nulla dei comuni e dovrebbe rivolgersi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che ha gli elementi necessari. D'altra parte, a me pare che nei comuni dove non si sono verificati danni non vi sarà alcun imprenditore che presenterà la domanda.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tutti i comuni, anche quelli che non hanno avuto nè l'alluvione nè la neve, possono chiedere il vantaggio della rateazione.

FORTUNATI. Ma vi è la Commissione che userà il parametro fisso del 45 per cento. Vorrei sapere con quale criterio e con quale senso di responsabilità un Prefetto di fronte all'affermazione fatta dal rappresentante del Governo che le province sono scelte con il criterio del danno macroscopico, quindi secondo le condizioni generali, fa poi l'elenco dei comuni. Poichè è l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che ha gli elementi in base ai quali è fatto questo elenco, la Commissione respingerà tutte le domande dei comuni non compresi nell'elenco stesso.

PRESIDENTE. L'indicazione delle province può ritenersi teorica perchè il danno è nei comuni e saranno gli imprenditori di quei comuni a fare le domande. L'indicazione delle province ha solo lo scopo di deferire ad un organo provinciale, quale esso sia, la determinazione del danno. Non c'è bisogno che il Governo deleghi i prefetti a formare l'elenco dei comuni nei quali si sono verificati i danni perchè i prefetti questo lo possono fare anche senza deliberazione del Governo, essendo una loro normale funzione.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)89<sup>a</sup> SEDUTA (21 marzo 1956)

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non vorrei che la parola « macroscopico » fosse interpretata in un senso diverso da quello che ho voluto darle io, e cioè « di notevole entità ».

Volevo contrapporre cioè le difficoltà di tutti gli inverni in confronto ai danni particolari di questo anno che ho considerato macroscopici.

FORTUNATI. Cioè che si è determinata una flessione notevole della produzione.

PRESIDENTE. Faccio presente che ormai con l'approvazione dell'articolo 1 è stabilito che la rateazione viene concessa a quei comuni in cui si sono verificati determinati danni.

CENINI. La rateazione è data ai piccoli imprenditori non ai comuni.

Io proporrei che fosse lo stesso Comitato a stabilire la rateazione.

PRESIDENTE. Io direi semplicemente: « In ogni provincia il Prefetto sentito il Capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura è autorizzato a determinare i comuni dove può essere concessa la rateazione di cui all'articolo precedente ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il sistema della legge è che il giudizio su ogni Provincia o su gruppi di provincie venga dato dal potere centrale cioè di concerto tra i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura. Il Governo ritiene di non poter rinunciare a questo potere di delibazione delle provincie nell'ambito delle quali il Prefetto indicherà i comuni.

PRESIDENTE. In una Provincia in cui si sono verificati questi fenomeni atmosferici possono essere stati danneggiati solo alcuni comuni ma facendo questi parte della Provincia si ricorre all'organo governativo che è nella Provincia stessa. Se in una Provincia non c'è stato alcun Comune danneggiato non sarà la delega governativa ad autorizzare il Prefetto a dichiarare il contrario.

GAVA. Nell'economia del disegno di legge si prevede la facoltà ai prefetti solo di indicare, nell'ambito della Provincia, i comuni che

dovrebbero essere titolari di questo beneficio. Ora la tesi del senatore Fortunati è che una volta determinata la Provincia dal potere centrale sia superfluo che il Prefetto faccia una seconda minore scelta nell'ambito della Provincia indicando i comuni beneficiari di questa rateazione dal momento che abbiamo una Commissione composta dal Prefetto e da altri funzionari che devono in concreto deliberare la rateazione stessa.

TRABUCCHI, *relatore*. Io sarei favorevole a togliere l'elencazione dei comuni ma mi viene un dubbio. Penso che queste Commissioni funzioneranno per necessità con molta celebrità ed è questo anche il nostro desiderio. Se avverrà quel che avviene di solito, il Prefetto, cioè il funzionario di prefettura che, essendo organo della Segreteria della Commissione, finisce per dirigere lo svolgimento della pratiche, raccoglierà le domande Comune per Comune e poi inviterà i membri della Commissione ad esaminare globalmente i problemi di quei determinati comuni. Se ammettiamo una preventiva eliminazione del concetto comunale, poichè l'esame avverrà solo in quei comuni in cui il fenomeno ha avuto una notevole estensione, i membri della Commissione saranno predisposti ad esaminare il problema con un concetto di genericità, sia pure con un esame caso per caso. Siccome sono persuaso che il Prefetto che è organo del potere esecutivo è anche sotto l'assillo degli interessati delle categorie, ritengo che lasciare il testo governativo non possa dar luogo a quegli inconvenienti a cui accennava il senatore Fortunati. Noi potremmo però invitare il Ministero delle finanze ad introdurre altri comuni nel caso in cui i prefetti facessero macroscopici errori.

GAVA. Nella prassi comune quali compiti avrebbero le Commissioni che verrebbero costituite? Quello di determinare in linea di massima i criteri per i propri lavori e quindi di scegliere i comuni. E ciò sarà fatto dalla Commissione presieduta dal Prefetto e composta dall'Intendente di finanza, dal Direttore dell'ufficio provinciale dei contributi unificati e dal Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

89ª SEDUTA (21 marzo 1956)

PRESIDENTE. Al primo comma dell'articolo 2 è stato presentato il seguente emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « il Prefetto » le altre « sentito l'Intendente di finanza e il Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Metto ai voti questo emendamento.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al precedente articolo 1 saranno

presentate, nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, il quale, istruitele, le trasmetterà alla Segreteria del Comitato previsto nel precedente articolo 2.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,40.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.